

||| Le principali novità fiscali introdotte dal D.L. 124/2019 convertito nella L. 157/2019 e dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 27.12.2019 n. 160)

In breve

Il D.L. 124/2019, pubblicato sulla G.U. 252/2019 ed entrato in vigore il 27.10.2019 (si veda nostra Tax Newsletter di novembre 2019) è stato convertito nella L. 157/2019, pubblicata in G.U. 301/2019 in vigore dal 25.12.2019, fatte salve le specifiche decorrenze previste in relazione a talune disposizioni. Di seguito vengono illustrate le principali disposizioni che hanno subito modificazioni rispetto a quanto originariamente previsto nel D.L. 124/2019.

La L. 27.12.2019 n. 160 (c.d. legge di bilancio 2020) è stata pubblicata sul S.O. n. 45 della G.U. 30.12.2019 n. 304 ed è entrata in vigore l'1.1.2020. Di seguito vengono analizzati i principali provvedimenti di natura fiscale.

D.L. 124/2019 - In dettaglio

Versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell'ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi (art. 4)

Perimetro di applicazione

|| Le nuove disposizioni si applicano ai committenti (sostituti di imposta residenti in Italia) che affidano opere o servizi di importo annuo superiore ad euro 200.000 ad un'impresa, tramite contratto di appalto / subappalto, affidamento, caratterizzati dall'uso prevalente di manodopera, nelle sedi di attività del committente, con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo.

|| La nuova disciplina relativa al versamento delle ritenute in caso di appalto o di affidamento di opere e

servizi si applica a tutti i contratti concessi e ancora in essere con la stessa impresa al momento del superamento della soglia annua di 200.000 euro, come chiarito dall'Agenzia Entrate nell'ambito delle risposte a quesiti fornite nel corso del terzo Forum dei dottori commercialisti ed esperti contabili a Milano.

Obblighi del committente

|| Deve chiedere all'impresa appaltatrice / subappaltatrice o affidataria copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali del personale impiegato nello svolgimento dell'opera / servizio.

|| In caso di mancato ricevimento della documentazione o se risulta l'omesso o insufficiente

versamento delle ritenute, il committente deve sospendere il pagamento dai corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice, sino a concorrenza del 20% del valore dell'appalto.

|| Deve inviare entro 90 giorni una comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Obblighi dell'appaltatore o subappaltatore

|| Deve versare le ritenute con distinte deleghe F24 per ciascun committente (indicando il codice identificativo 09 nella sezione anagrafica del modello F24, con il codice fiscale del committente).

|| Deve trasmettere al committente (e all'impresa appaltatrice in caso di subappalto) entro 5 giorni lavorativi successivi alla

scadenza del versamento delle ritenute:

- | i modelli F24;
- | un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente con il dettaglio delle ore di lavoro;
- | l'ammontare della retribuzione corrisposta a ciascun lavoratore;
- | il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente.

Sempre come chiarito dall'Agazia Entrate nel *question time* del Forum, non occorre compilare un modello F24 per ciascun lavoratore impiegato presso lo stesso committente (basta compilare un unico F24 cumulativo relativo alle ritenute di tutti i lavoratori impiegati nell'appalto ottenuto da un determinato committente).

La certificazione dell'Agazia delle Entrate

Tali obblighi non si applicano se l'impresa appaltatrice fornisce al committente apposita certificazione di "regolarità fiscale" rilasciata dall'Agazia delle Entrate. Tale certificazione ha validità 4 mesi.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall'1.1.2020.

Controllo preventivo delle compensazioni - Scarto dei modelli F24 - Sanzioni (art. 3 co. 3)

Con l'introduzione dell'obbligo generalizzato di utilizzo dei canali messi a disposizione dal fisco (Entratel / Fisconline) per l'utilizzo di crediti in compensazione, è previsto che l'Agazia delle Entrate possa bloccare preventivamente i modelli F24 che contengono compensazioni e successivamente disporre lo scarto.

Se il modello F24 viene bloccato e scartato, il pagamento non è eseguito.

Si prevede una sanzione pari al 5% dell'importo per importi fino a 5.000,00 euro, oppure pari a 250,00 euro per importi superiori a 5.000,00 euro, a carico del contribuente il cui modello F24 sia stato preventivamente scartato. Se la sanzione viene pagata entro 30 giorni dalla comunicazione che l'agazia delle Entrate invia al contribuente, l'iscrizione a ruolo della stessa non viene effettuata.

La norma opera per le deleghe di pagamento presentate dal mese di marzo 2020.

Tassazione dei dividendi percepiti da società semplici (art. 32-quater)

I dividendi corrisposti alle società semplici si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci, con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.

Pertanto:

- || per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa, i dividendi sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 26%;
- || per la quota imputabile ai soggetti IRES i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare;
- || per la quota imputabile alle imprese individuali ed alle società di persone commerciali, i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare.

Al fine della corretta applicazione della ritenuta, la società semplice deve fornire apposita informativa in merito ai suoi soci.

Consegna e trasmissione telematica delle certificazioni del sostituto d'imposta - Nuovi termini dal 2021 (art. 16-bis)

A decorrere dal 2021 viene stabilito al 16 marzo il termine per:

- || la consegna al contribuente delle certificazioni del sostituto d'imposta, precedentemente fissata al 31 marzo;
- || la trasmissione telematica all'Agazia delle Entrate delle Certificazioni Uniche, precedentemente fissata al 7 marzo.



Certificazioni Uniche non rilevanti per la precompilata

Rimane ferma la scadenza del 31 ottobre per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate.

Certificazioni relative al periodo d'imposta 2019

Le certificazioni relative al 2019 dovranno quindi ancora essere:

- || inviate in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 9.3.2020 (in quanto il 7 marzo cade di sabato);
- || consegnate ai contribuenti entro il 31.3.2020.

Ravvedimento operoso - estensione dei limiti temporali (art. 10-bis)

Viene estesa a tutti i comparti impositivi la possibilità di eseguire il ravvedimento operoso senza limitazioni temporali, entro, quindi, i termini di decadenza per la notifica dell'atto impositivo. Ciò vale, in particolar modo, per i tributi locali (ad esempio IMU) e per tutte le entrate che hanno natura tributaria

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 17)

Il DL prevede che in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento

dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio, l'Agenzia delle Entrate comunichi all'interessato, con modalità telematiche:

- || l'importo dovuto;
- || la sanzione amministrativa;
- || gli interessi calcolati fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.

Viene inoltre stabilito che, qualora gli importi dovuti non superino la soglia annua di 1.000,00 euro, il versamento dell'imposta possa essere assolto con cadenza semestrale, entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno.

Scadenze dell'“esterometro” (art. 16)

Dal 2020 la comunicazione ha periodicità trimestrale. L'invio dei dati deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Deducibilità degli interessi passivi relativi a prestiti per progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine “PIPLT” (art. 35)

Viene previsto che:

- || le società di progetto possano dedurre integralmente gli interessi passivi e gli oneri finanziari anche se relativi a prestiti assistiti da garanzie diverse da quelle strettamente

previste dalla lett. a) del co. 8 dell'art. 96 del TUIR;

- || purché tali prestiti siano utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici.

Nuovo regime degli impatriati - Decorrenza (art. 16)

Viene previsto che il regime fiscale agevolato degli impatriati si applichi già dal 2019 ai soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia dal 30.4.2019 (in luogo dell'originaria decorrenza prevista per il 2020).

L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) - In dettaglio

Credito d'imposta per investimento in beni strumentali (art. 1 co. 184 - 197)

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020, in sostituzione della proroga di super-ammortamenti e iper-ammortamenti, è prevista l'introduzione di un credito d'imposta "generale", relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi non "4.0" (beni che in precedenza beneficiavano del super-ammortamento).

Detto credito d'imposta è riconosciuto (alle imprese e agli esercenti arti e professioni):

- || nella misura del 6% del costo;
- || nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Per gli investimenti in beni "4.0" (beni a cui in precedenza si applicava l'iper-ammortamento), compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016, il credito d'imposta è invece riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

- || 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- || 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro.

Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell'Allegato B alla L.

232/2016, il credito d'imposta è riconosciuto:

- || nella misura del 15% del costo;
- || nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000,00 euro.

Il credito d'imposta:

- || è utilizzabile esclusivamente in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
- || spetta per i beni materiali (sia "ordinari" che "4.0") in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all'anno) e per i soli investimenti in beni immateriali in tre quote annuali (1/3 all'anno);
- || nel caso di investimenti in beni materiali "ordinari" è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni "Industria 4.0" a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.

Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell'agevolazione.

In relazione agli investimenti di cui all'Allegato A e B della L. 232/2016, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Viene altresì prevista una comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo Economico.

Credito d'imposta per ricerca e sviluppo ed innovazione (art. 1 co. 198 - 209)

|| Per le attività di ricerca e sviluppo è previsto, per il 2020, un credito d'imposta:

- || in misura pari al 12% della relativa base di calcolo;
- || nel limite massimo di 3 milioni di euro.

|| Per le attività di innovazione tecnologica, la legge introduce un nuovo credito, riconosciuto:

- || in misura pari al 6% della relativa base di calcolo o al 10% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
- || nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

|| Per le attività di design e ideazione estetica, il nuovo credito d'imposta è riconosciuto:

- || in misura pari al 6% della relativa base di calcolo;
- || nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- || esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
- || in tre quote annuali di pari importo;
- || a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione;



|| subordinatamente all'adempimento dei previsti obblighi di certificazione.

Sono previsti, come sopra anticipato, alcuni obblighi documentali, vale a dire:

|| la certificazione della documentazione;

|| la relazione tecnica;

|| la comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico.

Credito d'imposta per la formazione 4.0 - Proroga con modifiche (art. 1 co. 210 - 217)

Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta per la formazione 4.0, con alcune modifiche in merito alla misura dell'agevolazione.

Alle piccole imprese (dipendenti < 50; fatturato/totale di bilancio ≤ 10 milioni di euro) il credito d'imposta spetta:

|| nella misura del 50% delle spese ammissibili;

|| nel limite massimo annuale di 300.000,00 euro.

Per le medie imprese (dipendenti < 250; fatturato ≤ 50 milioni di euro e/o totale di bilancio ≤ 43 milioni di euro), l'agevolazione spetta:

|| in misura pari al 40% delle spese ammissibili;

|| nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (non più 300.000,00 euro).

Per le grandi imprese, l'agevolazione spetta:

|| in misura pari al 30% delle spese ammissibili;

|| nel limite massimo annuale di 250.000,00 euro (non più 200.000,00 euro).

Fermi restando i limiti massimi annuali, la misura del credito d'imposta per il 2020 è aumentata, per tutte le imprese, al 60% nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati. Occorre effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico secondo le disposizioni che saranno oggetto di un prossimo DM attuativo.

Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno - Proroga (art. 1 co. 319)

Viene prorogato al 2020 il credito d'imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali - Proroga (art. 1 co. 300)

Al fine di migliorare il livello e la qualità dell'internazionalizzazione

delle PMI italiane, viene riconosciuto un credito d'imposta alle imprese esistenti alla data del 1.1.2019 per i periodi d'imposta 2019 e 2020 nella misura del 30% delle spese agevolabili fino ad un massimo di € 60.000.

Aumento della percentuale di deducibilità dell'IMU da IRPEF/IRES (art. 1 co. 4 - 5 e 772 - 773)

E' confermata per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (il 2019 per i contribuenti "solari) la deducibilità del 50% dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo, dell'IMU relativa agli immobili strumentali. Per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2019 e 31.12.2020 la deducibilità dell'IMU ai fini IRPEF ed IRES è incrementata al 60%; tale deducibilità è incrementata al 100% per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2021.

Rivalutazione dei beni d'impresa (art. 1 co. 696 - 704)

Sono stati riaperti i termini per procedere con la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2018, da effettuarsi nel bilancio dell'esercizio successivo (per i soggetti "solari" si tratta del bilancio al 31.12.2019). Possono essere rivalutati i



beni materiali e immateriali, con esclusione dei beni merce, nonché le partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.

Rispetto ai precedenti provvedimenti speciali di rivalutazione è stata ridotta l'entità delle imposte sostitutive da versare (12% per i beni ammortizzabili; 10% per i beni non ammortizzabili) ed è stata introdotta la facoltà di versamento rateale dell'imposta (in 3 o 6 rate a seconda della relativa entità).

Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con un'ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

Ripristino dell'ACE (art. 1 co. 287)

La legge di bilancio 2020 ha ripristinato l'agevolazione ACE, già dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (ovvero, dal 2019 per i soggetti "solari"). L'agevolazione si applica, quindi, in continuità rispetto al 2018.

È stato, però, ulteriormente ridotto il coefficiente di remunerazione del capitale, previsto a regime (dal 2019) nella misura dell'1,3%. È conseguentemente abrogata la c.d. "Mini IRES" legata alla capitalizzazione delle imprese che, pertanto, non ha mai trovato applicazione concreta.

Deducibilità delle svalutazioni e delle perdite su crediti di banche e assicurazioni - Modifica al regime transitorio (art. 1 co. 712)

Vengono nuovamente modificate le percentuali di deduzione delle perdite su crediti verso la clientela iscritte in bilancio a tale titolo diverse da quelle realizzate a titolo oneroso fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2014.

La Legge di Bilancio ha previsto che, sia ai fini IRES che ai fini IRAP, la deduzione della quota del 12%, relativa al 2019, sia differita in quote costanti al periodo d'imposta in corso al 31.12.2022 e i tre successivi.

Pertanto, le nuove percentuali di deduzione sono le seguenti:

- || 0% nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2019;
- || 12% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 e al 31.12.2021;
- || 15% per il periodo d'imposta in corso dal 31.12.2022 al 31.12.2024;
- || 8% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2025.
- || 10% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2026. Tale deduzione era quella riferibile all'esercizio in corso al 31.12.2018 che per effetto della Legge di Bilancio 2019 era stato rinviato al 2026.

Deducibilità delle perdite attese su crediti in sede di prima applicazione dell'IFRS 9 - Modifica al regime transitorio (art. 1 - co. 713)

Sia ai fini IRES che ai fini IRAP, i componenti reddituali derivanti dall'adozione del modello delle perdite attese su crediti vantati nei confronti della clientela, iscritti in bilancio in sede di prima adozione dell'IFRS 9, sono deducibili come nel seguito:

- || il 10% del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9;
- || il restante 90% in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi.

La disposizione interessa i soggetti che applicano l'art. 106 co. 3 del TUIR e, ovvero, gli intermediari finanziari e le assicurazioni.

La legge di bilancio 2020 ha differito la deduzione della quota del 10% prevista per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 al periodo d'imposta in corso al 31.12.2028.

Deducibilità delle quote di ammortamento dell'avviamento e delle altre attività immateriali - Modifica al regime transitorio (art. 1 co. 714 - 715)

Viene stabilito che, ai fini IRES ed IRAP, la deduzione del 5% delle quote di ammortamento relative ad avviamento ed altre attività



immateriali che hanno dato luogo all'iscrizione di attività per imposte anticipate cui si applica l'art. 2 co. 55, 56-bis, 56bis1 e 56ter del D.L. 29.12.2010 n. 225 (c.d. DTA qualificate), è differita in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31.12.2025 ed i quattro successivi.

Auto in uso promiscuo ai dipendenti - Determinazione del fringe benefit (art. 1 co. 632 - 633)

Per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dall'1.7.2020, la percentuale di determinazione del *fringe benefit* varia a seconda del livello di emissioni di anidride carbonica. In particolare:

- || per i veicoli con valori di emissione di CO₂ non superiore a 60g/km, si assume il 25% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle Tabelle nazionali dell'ACI;
- || per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 60 g/km ma non a 160g/km, la suddetta percentuale è pari al 30%;
- || per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 40% per l'anno 2020 e al 50% a decorrere dal 2021;

|| per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiore a 190 g/km, la suddetta percentuale è pari al 50% per l'anno 2020 e al 60% a decorrere dal 2021.

Buoni pasto - Modifiche ai limiti di esclusione dal reddito di lavoro dipendente (art. 1 co. 677)

Dall'1.1.2020, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i buoni pasto fino all'importo complessivo giornaliero di:

- || 4,00 euro per i buoni pasto "cartacei" (in luogo dei precedenti 5,29 euro);
- || 8,00 euro per i buoni pasto "elettronici" (in luogo dei precedenti 7,00 euro).

Viene invece mantenuto il limite di 5,29 euro con riferimento alle indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

IVIE ed IVAFE - Estensione dell'ambito soggettivo (art. 1 co. 710 - 711)

Sono ampliati i soggetti tenuti all'applicazione dell'IVIE e dell'IVAFAE per gli immobili, i prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero.

Prima di questo intervento normativo, le imposte patrimoniali in argomento erano dovute solo dalle persone fisiche residenti.

A partire dall'1.1.2020, invece, esse saranno dovute:

- || dalle persone fisiche (compreso imprenditori e lavoratori autonomi);
- || dagli enti non commerciali, tra cui anche i trust e le fondazioni;
- || dalle società semplici e gli enti alle stesse equiparati (ex art. 5 del TUIR).

Nei casi di esonero dalla compilazione del quadro RW del modello Redditi, quando i beni esteri sono affidati in gestione o in amministrazione ad intermediari residenti ex art. 4 co. 3 del D.L. 167/90, questi ultimi devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista; nel caso in cui il contribuente non la fornisca, gli intermediari sono tenuti ad effettuare le segnalazioni nominative all'Amministrazione finanziaria attraverso i modelli per i sostituti d'imposta.

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici - Proroga (art. 1 co. 175)

E' prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2020 la detrazione IRES/IRPEF spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici di

cui ai co. 344-349 dell'art. 1 della L. 296/2006. In linea generale, la detrazione spetta nella misura del 65% delle spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2020; per alcune tipologie di interventi, dal 1.1.2018 l'aliquota di detrazione spettante è del 50%.

Interventi di recupero del patrimonio edilizio - Proroga (art. 1 co. 175)

E' prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2020, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.

Bonus mobili - Proroga (art. 1 co. 175)

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2020, il c.d. bonus mobili (art. 16 co. 2 del D.L. 63/2013 convertito). A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall'1.1.2019.

Nuova detrazione per gli interventi sulle facciate degli edifici (c.d. bonus facciate) (art. 1 co. 219 - 223)

È introdotta una nuova detrazione, sia ai fini IRES

che IRPEF, dall'imposta lorda pari al 90% per:

- || le spese documentate e sostenute nell'anno 2020;
- || relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna.

La nuova agevolazione riguarda soltanto gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Rientrano tra gli interventi agevolati anche quelli di:

- || sola pulitura;
- || sola tinteggiatura esterna (sono inclusi, quindi, detti interventi di manutenzione ordinaria).

Con riguardo alle spese sostenute nell'anno 2020 per i suddetti interventi, la detrazione compete nella misura del 90% e deve essere ripartita in 10 rate annuali. La norma non prevede un limite di spesa massimo.

Proroga della rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate (art. 1 co. 693 - 694)

La legge di bilancio 2020 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.

Anche per il 2020, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti

non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell'1.1.2020, al di fuori del regime d'impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per optare per questo regime, occorrerà che entro il 30.6.2020:

- || un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
- || venga versata l'imposta sostitutiva per l'intero suo ammontare, ovvero la prima rata. In caso di rateazione, la seconda e la terza rata scadono rispettivamente il 30.06.2021 e il 30.06.2022, con maggiorazione degli interessi del 3% annuo dal 30.06.2020.

La proroga in argomento prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica dell'11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.

Imposta sui servizi digitali (art. 1 co. 678)

A decorrere dall'1.1.2020 è prevista l'applicazione della nuova "imposta sui servizi digitali" (c.d. "web tax").

L'imposta si applica esclusivamente sui ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi:

- || veicolazione su una interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
- || messa a disposizione di una interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi;
- || trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo dell'interfaccia digitale.

L'imposta si applica sui ricavi derivanti dai suddetti servizi, quando contemporaneamente:

- || il prestatore del servizio è un soggetto esercente attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, realizza congiuntamente:
 - | *un ammontare non inferiore a 750 milioni di euro di ricavi complessivi, ovunque realizzati e da qualunque attività derivanti;*
 - | *un ammontare non inferiore a 5,5 milioni di euro di ricavi derivanti da servizi digitali rilevanti ai fini dell'imposta e realizzati in Italia;*
- || l'utente del servizio è un soggetto che si considera localizzato in Italia nell'anno solare in cui il servizio è tassabile.

L'imposta è dovuta nella misura del 3% e si applica sull'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare, assunti al lordo dei costi ed al netto dell'IVA e di altre imposte indirette e il loro ammontare è dato dal prodotto dei ricavi derivanti dai servizi digitali ovunque realizzati per la "percentuale rappresentativa" della parte di tali servizi collegata al territorio italiano.

Il versamento dell'imposta da parte dei soggetti passivi deve essere effettuato entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello con riferimento al quale l'imposta dovuta è stata calcolata.

I soggetti passivi sono tenuti alla presentazione, entro il 31 marzo dell'anno solare successivo a quello di riferimento, della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti.

IUC e TASI - Abolizione (art. 1 co. 738)

A decorrere dal 2020, è abolita la IUC di cui all'art. 1 co. 639 della L. 147/2013 ed eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e viene riscritta la disciplina dell'IMU. Di fatto, dall'1.1.2020 viene abolita la TASI.

Nuova IMU - (art. 1 co. 739 - 783)

Dall'1.1.2020, viene riscritta la disciplina dell'IMU che, ai sensi dell'art. 8 co. 1 del D.Lgs. 23/2011, continua a sostituire, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali (es. regionale, comunale) dovute sui redditi fondiari relativi a beni immobili non locati. Rispetto alla "vecchia" IMU rimangono sostanzialmente invariati:

- || il presupposto impositivo;
- || i soggetti passivi;
- || la definizione di abitazione principale e relative pertinenze;
- || le modalità di determinazione della base imponibile dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli;
- || le riduzioni della base imponibile previste per i fabbricati vincolati, i fabbricati inagibili o inabitabili e le unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado a determinate condizioni;
- || le fattispecie di immobili esenti.

Le principali differenze rispetto alla vecchia disciplina riguardano le aliquote della "nuova" IMU che sono stabilite nel modo che segue:

- || abitazione principale A/1, A/8 e A/9 (immobili c.d. di lusso) e relative pertinenze: aliquota di base 0,5%, con detrazione di 200,00 euro



(i Comuni possono deliberarne l'aumento dello 0,1% o la diminuzione fino all'azzeramento);

- || fabbricati rurali strumentali: aliquota di base dello 0,1% (i Comuni possono diminuirla fino all'azzeramento);
- || immobili "merce" (si tratta dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati): per gli anni 2020 e 2021 l'aliquota di base è fissata allo 0,1% (i Comuni possono deliberarne l'aumento fino allo 0,25% o la diminuzione fino all'azzeramento), mentre dall'anno 2022 saranno esenti;
- || terreni agricoli: aliquota di base dello 0,76% (i Comuni possono aumentarla sino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento);
- || immobili produttivi del gruppo "D": aliquota di base dello 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% destinata allo Stato (i Comuni possono soltanto aumentare l'aliquota sino all'1,06%);
- || altri immobili: aliquota di base dello 0,86% (i Comuni possono deliberarne l'aumento sino all'1,06% o la diminuzione fino all'azzeramento). Per questa fattispecie, in sostituzione dell'abrogata maggiorazione TASI, i Comuni possono aumentare l'aliquota massima dell'1,06 sino all'1,14%.

L'imposta è dovuta (e deve essere liquidata), per anni solari, in proporzione:

- || alla quota di possesso;
- || ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso.

Ai fini del calcolo della "nuova" IMU, per computare interamente un mese il possesso dell'immobile si deve protrarre per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto.

Si computa, inoltre ed in caso di compravendita, in capo all'acquirente dell'immobile:

- || il giorno di trasferimento del possesso;
- || l'intero mese del trasferimento se i giorni di possesso risultano uguali a quelli del cedente.

Ad esempio, se un immobile viene ceduto il 15.4.2020, l'intero mese di aprile (composto da 30 giorni) è a carico dell'acquirente.

Rimangono invariati i termini di versamento, ma non le modalità di determinazione delle rate. L'IMU dovuta, infatti, deve essere versata in due rate:

- || la prima scadente il 16 giugno, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente;
- || la seconda scadente il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e a conguaglio sulla base delle aliquote

risultanti dalle delibere comunali per l'anno in corso.

Il contribuente, tuttavia, può decidere di effettuare il versamento dell'imposta dovuta in un'unica soluzione annuale, entro la data del 16 giugno dell'anno di imposizione.

Per l'anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.

I versamenti dell'IMU possono essere effettuati, in alternativa, mediante:

- || il modello F24;
- || l'apposito bollettino postale;
- || la piattaforma di cui all'art. 5 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e le altre modalità previste dallo stesso codice (quali PagoPA).

Regime forfettario (art. 1 co. 692)

Sono modificati i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal regime forfettario di cui alla L. 190/2014 a decorrere dal 1.1.2020.

Per accedere al regime forfettario, dal 2020, occorre che (i) siano conseguiti ricavi o percepiti compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000,00 euro (requisito non modificato) e che (ii) le spese per lavoro dipendente sostenute nell'anno precedente debbano essere



di ammontare complessivamente non superiore a 20.000,00 euro lordi.

Dal 2020 il regime forfettario è precluso in presenza delle seguenti condizioni ostative:

- || utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfettaria del reddito;
- || residenza fiscale all'estero (fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo);
- || compimento in via esclusiva o prevalente di cessione di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- || esercizio di attività d'impresa e contemporaneamente

l'esercizio dell'attività di partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari o controllo, diretto o indiretto, di Srl o associazioni in partecipazioni che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti e professioni;

- || esercizio dell'attività prevalentemente nei confronti dei datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili;
- || possesso, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente (o a

questi assimilati eccedenti l'importo di 30.000,00 euro), salvo che il rapporto di lavoro sia cessato.

Per i contribuenti in regime forfettario che aderiscono volontariamente alla fatturazione elettronica (ossia emettano fatture esclusivamente in formato elettronico), il termine di decadenza per l'accertamento (art. 43 co. 1 del DPR 600/73) è ridotto di un anno.

Per rimanere in contatto con noi o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere a studio@ctep.it

La presente Tax Newsletter è destinata a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale.

